

La costante giurisprudenza della Cassazione di Roma

sulla interpretazione dell'art. 96 della Legge Elettorale Politica 28 marzo 1895

L'Avv. Marincola, rimasto a Catania per ben 15 giorni dopo la discussione della causa — non sappiamo per far che cosa — come ebbe notizia del testo della sentenza, si affrettò a riversare tutta l'amarezza della sua delusione nelle colonne del Giornale di Sicilia. Egli, sdegnato, qualificò la sentenza preparatoria della Corte d'Appello di Catania come un meschino espediente, escogitato dalla paura del magistrato per non affrontare una questione di diritto, nella quale la Corte — a suo dire — avrebbe dovuto dare indubbiamente ragione a Nasi. Noi comprendiamo tutta la delusione, che lo zelante difensore ha dovuto provare dopo tanto peregrinare e tanto attendere. Ma quando egli, esce dai limiti del suo nobilissimo ufficio, ed assume figura ed atteggiamento di propagandista, non deve far troppo a fidanza sulla incompetenza del pubblico in certe quistioni di diritto. Già la stampa più autorevole ha qualificato come misera la quistione di diritto, alla quale Nasi ha creduto di afferrarsi quasi come ad ancora di salvezza.

E la qualifica di miseria non è affatto azzardata. La quistione invero è una di quelle, che le nostre Corti di merito hanno risolto le cento volte e la Cassazione di Roma ha pur essa deciso con parecchi solenni giudicati, in modo così costante ed identico che nessun giurista da senno potrebbe ardire di sollevarla con speranza di successo.

La Corte d'Appello di Catania non avrebbe potuto che uniformarsi a quella costante giurisprudenza che ebbe meritato il plauso del nuovo legislatore sino al punto di venire consagrada in un testo esplicito di legge.

A documentare questa nostra affermazione, e non già per ritornare sopra un argomento antipatico, nè per rimpicciolire una questione, che ha ben altra importanza di una semplice questione giuridica, noi riportiamo qui un saggio delle principali sentenze della Cassazione di Roma, sfidando i nostri avversari a indicarcene una sola in senso contrario.

**

1. — CASSAZIONE DI ROMA, Sentenza del 19 novembre 1902 in causa Mungo e C. e Commissione Elettorale di Catanzaro:

“La legge non accorda e fa perdere il diritto all'elettorato ai condannati per abuso di fiducia e frodi di ogni specie e sotto qualunque titolo del Codice penale ed ai condannati per reati che secondo questo codice vi corrispondono.

“Ora il **peculato**, definito e punito dall'art. 168 C. P., commesso sia per sottrazione sia per distrazione, costituisce sempre e certamente abuso di fiducia, riposta nel pubblico ufficiale, che ha, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione della cosa mobile che sottrae e distrae: l'abuso di fiducia *inest in re ipsa*. Ed è delitto assai grave punito più della truffa e delle altre frodi espressamente contemplate negli art. 413 e segg. dello stesso Codice.”

(Sinossi giuridica, all'art. 22 Genn. 1903, fasc. 188 Astengo, pag. 364, 1903).

2. — CASSAZIONE DI ROMA, Sentenza 10 novembre 1908:

“L'art. 22 lettera F della Legge Comunale, non meno che l'art. corrispondente della Legge elettorale politica, annoverando fra le condanne produttive della perdita dell'elettorato quelle per reati di **abuso di fiducia**, adoperò nella enunciazione di tali reati una denominazione, che non ha riscontro in alcuna specifica figura di reato, sia nella legislazione penale contemporanea alla pubblicazione delle citate leggi, sia in quella vigente, ed è naturale pertanto che si dovesse ritenere riferibile a tutti i reati che hanno per comune impronta l'elemento dell'abuso di fiducia, comunque sia differente il diritto con essi offeso e diversa la classificazione ricevuta nei Codici.

“La pretesa del ricorrente di restringere ciò ch'è di più ampia significazione col criterio dello **spirito di lucro**, non sempre concorrente nei reati di abuso di fiducia non è suffragata dal testo della Legge, ed anzi ad esso contrasta, perchè alla propugnata restrizione si vuole pervenire mediante la confusione fra reati che conducono per la Legge al comune effetto della perdita del diritto elettorale ma che sono di natura diversa.

“Infatti quando la citata disposizione della Legge Comunale e Provinciale, proseguendo nella annoverazione delle condanne suscettive di produrre la perdita del diritto suddetto, aggiunge quelle riportate per i reati di frode si riferisce a tutt'altra categoria di reati, nei quali spicca l'elemento della frode.

“Potrà esservi un reato nel quale concorrano gli elementi dell'abuso di fiducia e di frode, ed allora la condanna che ne può seguire, avrà influenza sul diritto elettorale per doppia ragione; ma non ne deriva, che il condannato per quel reato in cui si riscontra un solo degli elementi suddetti, ad esempio l'abuso di fiducia, possa evitare la conseguenza della indegnità elettorale, se la Legge l'ha stabilita.

“La Legge si preoccupò di una cosa sola: l'abuso di fiducia del colpevole verso chi lo chiamò ad esercitare le pubbliche funzioni.”

(Sinossi, fasc. 256, art. 22, Giurispr. ital. 1908, III.)

3. — CASSAZIONE DI ROMA, Sentenza del 4 dicembre 1908:

“La condanna per violazione dei doveri inerenti a pubblico ufficio è causa di perdita del diritto elettorale.”

“Gli articoli 22 Legge C. e P. e 92 N. 2 Legge elettorale politica, tassativamente prescrivono che non sono elettori i condannati fra gli altri per abuso di fiducia, frode di ogni specie e sotto qualunque titolo del Codice Penale.

“Ora il reato dell'articolo 176 Cod. Pen. è posto sotto il capo che contempla e reprime gli abusi di autorità e le violazioni dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, ed in specialità prevede e qualifica reato il fatto del pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prenda interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, reato che è appunto fra quelli che vengono perpetrati con abuso di fiducia e con frode. Con abuso di fiducia perchè commesso nell'esercizio delle pubbliche funzioni, nelle quali è insita la fiducia nell'interesse sociale; con la frode se l'interesse privato è conseguito per interposta persona o con atti simulati.”

(Sinossi, fasc. 258 art. 22; Giur. Ital. 1909 III, p. 11).

4. — CORTE D'APPELLO TORINO, Sentenza 29 maggio 1908:

“Nell'espressione generica di *abuso di fiducia* si vollero comprendere tutti quei reati nei quali entri, come uno degli elementi a costituirli, l'abuso di fiducia, che specificatamente ed isolatamente non sia designato dalla legge ma anche solo v'intervenga come elemento concomitante. Se l'abuso di fiducia fosse limitato, nell'art. intest., alle lesioni del diritto di proprietà, si verrebbe alla conseguenza assurda, che il peculato, delitto assai più grave, nella sua natura ontologica, dell'appropriazione indebita e del furto, e nel quale l'abuso di fiducia è evidente, unicamente, perchè non contemplato nel titolo dei reati contro la proprietà ed invece nell'altro dei reati contro la pubblica amministrazione, non porterebbe alla cancellazione dalle liste, mentre questa dovrebbe effettuarsi per un semplice furto di legna in aperta campagna. Se per *abuso di fiducia* si fosse voluto solamente alludere a lesione di proprietà, non sarebbe neanche stato necessario siffatto inciso nella disposizione dell'art. intest., imperocchè l'abuso di fiducia diventa un'aggravante dei reati contro la proprietà, nei reati di furto e di appropriazione indebita, ma una volta già indicati tali reati come motivo di decadenza, sarebbe stata superflua l'indicazione dell'aggravante stessa. L'inciso: *abuso di fiducia*, sta quale designazione generica di reati nei quali implicitamente una tale violazione di fiducia debba lamentarsi qualunque sia la natura del diritto leso e di qualunque specie fossero le mansioni di fiducia delle quali si trovasse investito il condannato.”

(Sinossi giuridica, fasc. 256, art. 22).

5. — La CASSAZIONE DI ROMA sentenziò a 27 aprile 1909:

“La condanna riportata da un pubblico ufficiale (nella specie un giudice conciliatore) per abuso di autorità commesso a fine privato costituisce causa di incapacità elettorale.”

(Legge p. 1042, Man. Amm. 271, Municipio Ital. 434).

6. — La stessa CASSAZIONE a 11 febbraio 1910:

“Fra i reati, che tolgono al cittadino l'elettorato attivo e passivo, alla lettera F, terzo inciso, non sono solo indicati quelli di frode e di falso e loro attinenti, ma altresì quelli riguardanti l'abuso di fiducia.”

“Commette abuso di fiducia (art. 176 c. p.) il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio. La condanna per concorso in tale reato produce incapacità elettorale.”

“Non può immaginarsi abuso di fiducia politicamente qualificato peggiore di quello che commette il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio (nella specie, appalto del taglio dei boschi comunali) postergando l'interesse pubblico, commesso dalla fiducia concessa dagli elettori locali o dai poteri costituiti, al proprio interesse particolare privato, e si lascia trascinare, dalla bramosia di illeciti lucri, a sacrificare l'istituto, l'ente, le cui condizioni economiche è in dovere di avvantaggiare. Perciò, risulta evidente che ai condannati pel reato di cui all'art. 176 cod. pen. torna applicabile l'art. intest.”

“Ed applicabile è pure a chi si sia reso complice di concorso nel reato suddetto cointeressando (come nella specie) un pubblico ufficiale per agevolarsi l'aggiudicazione di un appalto.”

(Sinossi giuridica, fasc. 273, art. 22).

LA SICANIA

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE-Capitale sociale L. 2.000.000

SEDE IN TRAPANI

Table with shipping schedules for LINEA I, LINEA II, LINEA III, and LINEA IV. Columns include Arrivi, ore, Porti, Partenze, and ore. Specific routes and times are listed for various days of the week.

BANCA SICULA

SOCIETA ANONIMA - CAPITALE LIRE 1.200.000 INTERAMENTE VERSATO

UFFICIO CAMBIO - Via S. Rocco, 4 TRAPANI SEDE - Via S. Rocco N. 6, p.° piano

AGENZIE BORGOMANERO - ALCAMO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CASTELVETRANO - MARSALA - PARTANNA

Financial statement table showing ATTIVO (Assets) and PASSIVO (Liabilities) as of 31 Gennaio 1913. Includes items like Cassa, Effetti, Titoli di proprietà, Depositi, and various reserves.

I Sindaci: G. PAGANO; La Direzione Centrale: P. P. SESTA - ALESTRA; Il Ragioniere: B. SOLINA

OPERAZIONI E SERVIZI DIVERSI

Operazioni e servizi diversi including depositi in conto corrente, libretti di risparmio, and buoni fruttiferi con scadenza fissa. Interest rates and terms are specified.

La Cassa è aperta dalle ore 9 alle 15.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

LEGGE 4 APRILE 1912

ASSICURAZIONI

Sulla VITA - POPOLARI - COLLETTIVE

RENDITE VITALIZIE

Tariffe più basse di quelle praticate da tutte le Compagnie di Assicurazioni sulla Vita - Condizioni di polizza le più liberali.

Le polizze emesse dall'Istituto Nazionale oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.


I capitali e le rendite assicurate presso l'Istituto Nazionale sono insequestrabili.

Cav. Gabriele D'Alì

Agente Generale per la Provincia di Trapani

Ufficio dell'Agenzia: Via Ammiraglio Staiti, 31

(Portone UFFICIO SICANIA)



LA SUPREMAZIA DELLA MACCHINA SINGER... DURANTE QUARANTA ANNI... SINGER '66'... UTILITA' PRATICA... Ritorniamo all'antico...

Gabinetto per le malattie d'Orecchio, Naso e Gola

Diretto dallo Specialista

Dottor LONGO F. PAOLO

già della R. Università di Torino

Metodi speciali per la cura dell'ozena (alito fetido), dei rumori subiettivi d'orecchio e di qualsiasi deformità del naso

Al Gabinetto è annesso un

Istituto Electro-Fototerapico

Correnti elettriche-faradiche e galvaniche massaggio vibratorio - diafanoscopia - galvanocaustica bagni di luce elettrica generali e parziali

Si curano con i sistemi moderni di elettro-fototerapia: i casi croniche d'orecchio, del naso, della gola e dei bronchi; le nevralgie; le paralisi d'ogni genere, le paresi.

Guarigione rapida dei reumatismi anche cronici.

Consultazioni tutti i giorni dalle ore 9 alle 12

Trapani Corso Vittorio Emanuele n. 150 (palazzo Conte Pepoli) Trapani

Visite gratuite per i poveri dalle ore 12 alle 13

Di Vita & Cernigliaro

FABBRICA DI CALCE E LATERIZI "VILLANOVA," TRAPANI (Piazza Stovigliari) La più grande che fin'ora esiste in Sicilia

La Calce, a grossi massi atti ad essere trasportati in ogni luogo e con qualsiasi mezzo, senza timore di avaria di sorta, viene ceduta a prezzi da non temere concorrenza.

Esclusivi concessionari per la vendita dei mattoni refrattari FOSTER.

Servitevi della Pubblicità Economica

Gabinetto Stomato-Odontojatrico

Dott. S. CASSISA MAZZEI

MEDICO - CHIRURGO

Specialista per le malattie della bocca e dei denti Già Aiuto nella Clinica Stomato-odontojatrica di Napoli Membro della Federazione Stomatologica italiana

TRAPANI

Corso Vitt. Em. (Palazzo S. Gioacchino)

Denti e Dentiere artificiali

BRIDGE WORCK

(Dentiere fisse)

Cure elettriche

NON RECA SI A DOMICILIO

Consultazioni tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Consultazioni gratuite per i poveri dalle ore 8 alle ore 9.